DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)
dal Ministro dell’economia e delle finanze (FRANCO)
dal Ministro dell’istruzione (BIANCHI)
dal Ministro per la pubblica amministrazione (BRUNETTA)
dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (COLAO)
dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (CARFAGNA)
dal Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)
dal Ministro della giustizia (CARTABIA)
dal Ministro dell’università e della ricerca (MESSA)
e dal Ministro del turismo (GARAVAGLIA)
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (ORLANDO)
con il Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)
con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (BONETTI)
con il Ministro della salute (SPERANZA)
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
L’analisi tecnico-normativa relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 21 giugno 2022 e si intende inserita nell’Atto Senato 2598 dopo la relazione tecnica, in coda alla pagina 123.
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L’intervento normativo in esame riveste i requisiti di necessità e urgenza di cui all’articolo 77 della Costituzione ed è finalizzato, nel complesso delle sue disposizioni multisettoriali, a garantire ulteriori semplificazioni delle procedure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito “PNRR”), ad accontentare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi ond’è realizzare la riforma delle formazione iniziale e continua degli insegnanti e a migliorarne le procedure di reclutamento. Di seguito sono riportati gli obiettivi dell’intervento normativo in argomento articolando l’esame per settori della legislazione.

In materia di Pubblica Amministrazione si interviene nei seguenti ambiti:

- Definizione dei profili professionali specifici nella pianificazione di fabbisogni di personale.
  L’articolo 1 prevede che con decreti adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;

- Accesso ai concorsi solo attraverso inPA. L’articolo 2 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali e nelle autorità amministrative indipendenti avvenga esclusivamente mediante registrazione al portale inPA.gov.it. Successivamente, il ricorso al portale sarà esteso a Regioni ed enti locali con modalità che saranno definite in un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata. Si prevede, inoltre, una semplificazione procedurale dei concorsi e norme specifiche per ampliare l’uso di inPA anche per individuare le commissioni esaminatrici dei concorsi, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (Oiv);

- Valorizzazione delle competenze e attitudini anche nei concorsi per il personale non dirigenziale - Revisione organica della normativa sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. L’articolo 3 prevede la riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. Si prevede, in particolare, che nei concorsi per il personale non dirigenziale, debba espletarsi almeno una prova scritta e sempre una prova orale, che comprenda l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Si introducono, anche per il personale non dirigenziale, sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment). Vengono, inoltre, valorizzate, oltre alle competenze, le esperienze lavorative pregresse e pertinenti per l’assunzione di profili specializzati. Contiene, altresì, una delega ad operare la revisione organica della normativa
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, contenuta nel DPR 487/1994, la cui attuazione è funzionale al conseguimento delle milestone MICI-58 (scadenza giugno 2023) e dei target del PNRR.

- Aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica L’articolo 4 prevede l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Dpr 62/2013, mediante l’introduzione di una sezione dedicata all’utilizzo dei social network per tutelare l’immagine della Pa. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di un ciclo di formazione sui temi dell’etica pubblica e del comportamento etico per i neoassunti, con durata e intensità proporzionate al grado di responsabilità;

- Rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere. L’articolo 5 prevede che, per dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell’accesso, nelle progressioni di carriera e nel conferimento degli incarichi apicali, le amministrazioni possano prevedere nei bandi misure che attribuiscono vantaggi specifici al genere meno rappresentato. I criteri di discriminazione positiva devono essere proporzionati allo scopo da perseguire e adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggi conseguito nelle prove concorsuali.

- Revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale. L’articolo 6 prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella PA, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico e trasparente con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un’apposita sezione del portale del reclutamento inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale. Si introducono, inoltre, restrizioni all’utilizzo degli istituti del comando e del distacco, al fine di renderli eccezionali e rigoiosamente limitati nel tempo. Vengono, infine, introdotte nuove disposizioni per il personale impiegato in organismi internazionali o dell’Unione europea.

- Misure urgenti abilitanti. L’articolo 7 prevede ulteriori misure abilitanti per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR tra cui l’utilizzo dei 48 milioni di euro non impegnati nel finanziamento del progetto dei 1.000 esperti per la semplificazione e ulteriori interventi per il conferimento di incarichi professionali a esperti esclusivamente attraverso il portale inPA.

- Potenziamento Formez PA. L’articolo 8 prevede che, per assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione inclusi nel PNRR legati al superamento dell’emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è assegnato a Formez PA un contributo di 60 milioni di euro, finanziato con un’anticipazione di spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

- Disposizioni in materia di conferimento di incarichi. L’articolo 10 consente alle amministrazioni titolari di progetti PNRR, incluse le regioni e gli enti locali, di conferire incarichi a personale in quiescenza da più di due anni, fino al 31 dicembre 2026, nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale servizio, e per quel tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l’incarico di responsabile unico del procedimento;

- Potenziamento della SNA. L’articolo 12 interviene sulla Scuola nazionale dell’amministrazione al fine di rafforzarne la capacità organizzativa e amministrativa, anche alla luce della nuova governance, introdotta con il decreto-legge n. 80 del 2021 e
dell’attuazione degli obbiettivi connessi al PNRR. A tal fine, si apronpno modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante “Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)”. In particolare, si prevede che il Presidente nomini un Vicepresidente da scegliere tra le medesime categorie di soggetti indicate per la scelta del Presidente. L’incarico del Vicepresidente cessa contestualmente alla cessazione dell’incarico del Presidente che lo ha nominato e può essere confermato per una sola volta. Si dispone, inoltre, la possibilità, ove necessario e opportuno, del collocamento nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, per l’intera durata dell’incarico, qualora la scelta dovesse r cadere su di un dipendente statale o di un docente universitario. Con riferimento al potenziamento della capacità della Scuola Nazionale dell’Amministrazione vengono dettate disposizioni in materia di conferimento di incarichi e reclutamento di personale non docente. Sul territorio nazionale la struttura si arricchisce, inoltre, di poli formativi localizzati da affiancare alla sede di Roma e alla sede distaccata di Caserta.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi in materia di amministrazione della giustizia:
- l’articolo 9 (Contratti a tempo determinato) contiene la precisazione che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia - nell’ambito del PNRR - presso l’ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Si tratta dei contratti di lavoro stipulati a seguito delle procedure di reclutamento disposte nell’ambito del PNRR al fine di favorire un più efficiente funzionamento del sistema giudiziario. La disposizione in esame risponde ad una precisa richiesta della Commissione europea che aveva invitato l’Italia a precisare che i contratti a tempo determinato con i quali vengono assunti gli addetti all’ufficio per il processo di cui all’articolo 11 del decreto-legge 80/2021 non sono rinnovabili. La norma, peraltro, rprende quanto già previsto per l’analoga procedura di reclutamento di addetti agli uffici per il processo costituiti nell’ambito del sistema giudiziario amministrativo, per i quali, il medesimo articolo 11, comma 1, del decreto-legge sopra citato, sancisce la non rinnovabilità dei contratti di lavoro a tempo determinato aventi durata massima di due anni e sei mesi; L’articolo 9 reca anche una serie di misure, dirette a garantire il potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzata all’attuazione della Riforma 1.1 “Legge quadro per le disabilità” prevista nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” del PNRR. La “Delega al Governo in materia di disabilità” è tra le azioni chiave individuate nel PNRR per dare risposta all’esigenza di semplificare l’accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenziare gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di vita personalizzato e partecipato. L’obiettivo della legge delega è quello di realizzare una riforma della normativa sulle disabilità nell’ottica della de-istituzionalizzazione e della promozione dell’autonomia delle persone con disabilità, da conseguire attraverso il rafforzamento e la qualificazione dell’offerta di servizi sociali da parte degli ambiti territoriali, la semplificazione dell’accesso ai servizi socio-sanitari, la revisione delle procedure per l’accertamento delle disabilità, la promozione dei progetti di vita indipendente, la promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori, in grado di definire progetti individuali e personalizzati ex art. 14 legge n. 328/00 e legge n. 112/2016. Pertanto, al comma 3, si prevede, al fine di garantire l’attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 dicembre 2021, n.227, l’autorizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri ad incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, da destinarsi anche all’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Conseguentemente, la disposizione di cui al comma 4, prevede l’abrogazione di articoli della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

- l’articolo 13 (Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi nell’anno 2020) prevede, con riguardo ai consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione previsto dalla disciplina vigente dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, comportando una anticipazione dell’assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenne e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna. Oltre ad una riduzione temporale del corso di prima formazione (da 18 a 12 mesi), la disposizione provvede a ricollocare anche le due tattate di esami previste, le quali sono anticipate rispettivamente al termine del primo e del secondo semestre di corso. Si rileva, infatti, che l’organico della carriera dirigenziale penitenziaria, presenta attualmente percentuali di scopertura superiori al 70%, che hanno pesanti ricadute sulla gestione degli istituti penitenziari e sull’esecuzione penale esterna. L’urgenza dell’intervento, dovuta all’imminente conclusione delle procedure concorsuali indette nel 2020, è anche alla base della previsione derogatoria della disposizione che vorrebbe che le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale e degli esami in esso previsti, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo fossero individuati da un regolamento del Ministro della giustizia, attorno normativo la cui adozione importa un iter di durata temporale incompatibile con il sollecito inizio del corso di formazione per i vincitori di quei concorsi. Il comma 2 prevede, pertanto, che per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, le modalità degli esami previsti durante e al termine del corso e i criteri di determinazione in ruolo dei funzionari risultati idonei sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia (in deroga all’articolo 17 - che disciplina i regolamenti - della legge n. 400 del 1988);

- l’articolo 17 (Misure di potenziamento dell’esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all’assunzione) ridetermina la dotazione organica dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l’assunzione di personale, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali. A tal fine, in particolare, i commi 1 e 2 incrementano, la dotazione organica con riguardo all’amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, dei dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna di 11 unità e del personale del comparto funzioni centrali di 1.092 unità (di cui 895 unità dell’Area III F1 e 197 unità dell’Area II F2). Si tratta di un intervento normativo che mira a consentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il sistema dell’esecuzione penale esterna attualmente si articola, sul territorio nazionale, in 72 uffici, a cui si aggiungono alcune sezioni distaccate (11). Secondo i dati più recenti, aggiornati alla data del 22 dicembre 2021, i funzionari di servizio sociale che operano presso gli uffici di esecuzione penale esterna e addetti alla gestione dei procedimenti penali sono complessivamente 1.112, a fronte dei 1.211 previsti dalle piante organiche di cui al D.M. 19 novembre 2020, con un grado di scopertura medio che si aggira intorno al 5%, a cui si aggiunge una grave carenza di personale amministrativo e di supporto. Pertanto, il contingente di personale assegnato all’esecuzione penale esterna non è attualmente adeguato a garantire la normale funzionalità degli uffici e la situazione è destinata ad aggravarsi in misura significativa, considerato che la legge 27
settembre 2021, n. 134, la c.d. riforma Cartabia della giustizia penale, richiede un importante coinvolgimento degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna in settori cruciali per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nel settore della giustizia penale, volti alla contrazione dei tempi dei procedimenti penali e alla riduzione della pressione sul sistema giudiziario e che per i soggetti condannati per i reati previsti dal c.d. “Codice rosso” il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 7.12.2021 (AS 2530) ha individuato nuovi e specifici compiti per gli uffici di esecuzione penale esterna nei casi di applicazione della sospensione condizionale della pena. Il comma 3 concerne l’assunzione di personale a favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, col fine specifico di rafforzare l’offerta trattamentale legata all’esecuzione penale esterna, oltre che per coprire le carenze organiche. L’intervento normativo in esame risponde, peraltro, a un impegno assunto dal Governo con l’ordine del giorno 9/3424/217, votato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (Atto Senato n. 2448) e mira a consentire il conseguimento degli obiettivi di recupero di efficienza e di contrazione dei tempi del processo penale, fissati con Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; - l’articolo 41 (Misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e del Comitato tecnico – scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria), inserito nel Capo VII “Disposizioni in materia di giustizia”, prevede l’inserimento, dopo il comma 37, dell’articolo 1, della legge 26 novembre 2021, n. 206, i commi 37-bis, 37-ter e 37-quat, con i quali si prevede di istituire, con decreto del Ministro della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria e di stabilire che lo stesso Comitato riferisca al Ministero della giustizia con cadenza annuale sull’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arrestato pendente e sui tempi di definizione dei processi. In particolare, la norma in esame reca misure per il funzionamento, da un lato, del suddetto Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile e, dall’altro, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale. Nel settore civile, la norma dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di quindici componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività. L’intervento mira a rafforzare l’attenzione alle informazioni e ai dati statistici che costituiscono un supporto ineludibile per lo sviluppo della valutazione delle politiche pubbliche e al suo interno anche dell’analisi di impatto, predisponendo un sistema statistico di dati accurato, puntuale, tempestivo, chiaro e accessibile con il quale monitorare l’efficienza e i tempi della giustizia civile, nonché realizzare una statistica giudiziaria che risulti in linea con le dimensioni qualitative indicate nel codice delle statistiche europee. - l’articolo 42 (Modifiche all’articolo 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) posticipa al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo è attualmente in corso di adozione. L’urgenza della previsione è dettata dalla necessità di evitare, come specifica la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, "problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare,
in rapidissima successione temporale, istituiti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dallo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) n. 2019/1023».
- l’articolo 43 (Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945) prevede l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la Seconda guerra mondiale. La disposizione in esame è volta ad assicurare continuità all’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, concluso a Bonn il 2 giugno 1961, del quale è stata data esecuzione con d.P.R. 14 aprile 1962, n. 1263, e, in particolare, alla definizione del tema del ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani, dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.

Per quanto di competenza del Ministero della cultura:
- l’articolo 10, comma 1 è volto a consentire, fino alla data del 31 dicembre 2026, alle amministrazioni titulari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi incluse le regioni e gli enti locali, in deroga al divieto di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in quiescenza ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il conferimento a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni incarichi ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 15 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- l’articolo 10, comma 2 è volto alla individuazione degli incarichi conferibili al personale di cui al predetto comma 1, mediante il riferimento all’articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, e concernente gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, oltre che - in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente - l’incarico di responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 50 del 2016;
- l’articolo 10, comma 3 è finalizzato a riconoscere anche ai soggetti attuatori degli interventi previsti dal PNRR la possibilità di utilizzare le modalità speciali di selezione stabilite all’articolo 1, del d.l. 80 del 2021, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale;
- l’articolo 10, comma 4 è volto a introdurre nell’ordinamento la facoltà per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di fare ricorso, ai fini del conferimento di incarichi professionali, alle modalità speciali di selezione di cui al predetto articolo 1 del d.l. n. 80 del 2021, con riferimento sia a procedure da avviare sia a procedure già avviate;
- l’articolo 36, comma 1, al fine di accelerare e semplificare gli interventi su beni ecclesiastici
finanziati con risorse del PNRR, stabilisce che gli enti ecclesiastici e le diocesi proprietari di beni interessati da tali interventi di recupero possono essere indentificati quali soggetti attuatori esterni, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici;
- l’articolo 36, comma 2 è volto ad attribuire alla Soprintendenza speciale per il PNRR di cui all’articolo 29 del decreto legge n. 77 del 2021 le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In materia di affari regionali l’intervento normativo si prefigge l’obiettivo di assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria disponibile in procedure di selezione pubblica attraverso il finanziamento degli ulteriori Progetti bandiera promossi dalle Regioni/Province Autonome, attraverso le eventuali economie che dovessero realizzarsi nell’ambito dell’attuazione delle misure previste dal PNRR, e non utilizzate per la compensazione degli oneri derivanti dall’incremento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione delle opere. I progetti bandiera costituiscono una soluzione normativamente sperimentata alla necessità di utilizzo integrale delle risorse del PNRR.

In materia di coesione territoriale:
- Articolo 11, comma 2 (“Potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione”) contiene norme che si inquadrono negli obiettivi del Governo che ha adottato numerose iniziative normative volte a supportare le Amministrazioni locali e gli Enti territoriali. In questa cornice, si inserisce il comma 2 della norma in commento che consente di coprire i posti rimasti vacanti all’esito del completamento delle procedure del c.d. Concorso sud (art. 10, comma 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44) che ha generato un numero di idonei inferiore ai posti messi a concorso. Una nuova selezione comporterebbe ulteriore dilatazione dei tempi nonché nuovi costi non più sostenibili (sedi dislocate su tutto il territorio nazionale e Commissioni esaminatrici), con la norma si prevede che le risorse finanziarie “liberatesi” a cagione delle mancate assunzioni di cui sopra si è fatto cenno, siano comunque trasferite dall’Agenzia per la coesione territoriale alle amministrazioni beneficiarie per provvedere direttamente alla stipula di contratti di lavoro autonomo, con personale in possesso della professionale tecnica (analoga a quella del personale non reclutato) indicata dal DPCM 31 marzo 2021 (fonte che ha individuato fabbisogni e profili professionali necessari e ripartito le risorse);
- Articolo 22 (“Beni confiscati alla mafia – ulteriori misure a supporto”) contiene norme di attuazione della misura “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie” di cui alla missione MSC3, investimento 2. In particolare, essa mira ad evitare che gli Enti beneficiari utilmente collocati in graduatoria non possano affrontare le spese di gestione di queste opere, non coperte dalle risorse del PNRR. Pertanto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, per le spese di gestione dei beni confiscati alla mafia, da trasferire all’Agenzia per la coesione territoriale per esser ripartite in favore degli enti beneficiari selezionati. L’individuazione dell’Agenzia per la coesione territoriale quale amministrazione titolata al riparto delle suddette risorse risiede nel fatto che detta Amministrazione centrale è il Soggetto attuatore dell’Investimento del PNRR e quindi ha la conoscenza e la competenza per effettuare l’istruttoria ed i controlli del caso finalizzati all’assegnazione di dette risorse;
- Articolo 37 (“Disposizioni in materia di ZES e ZLS) contiene norme di riforma e semplificazione del sistema di governance delle ZES e della “cantierabilità” degli interventi in tempi rapidi, nonché d’insediamento di nuove imprese. Per realizzare tale riforma sono state emanate le norme di cui al decreto-legge “Governance e Semplificazioni” (DL n.
77/2021 convertito in legge n. 108/2021) e con il decreto-legge “Recovery” (DL n. 152/2021 convertito in legge n. 233/2021). All’esito di alcune istanze avanzate dagli enti territoriali e dai Commissari straordinari, si è reso necessari la previsione preveda una procedura straordinaria di revisione del perimetro delle aree riconosciute come Zone economiche speciali (ZES), sulla base del principio di massima semplificazione e celerità, vista l’esigenza di apportare piccole modifiche a livello territoriale riscontrata in occasione delle prime attività ricognitve svolte dai Commissari. Inoltre, all’esito di istanze pervenute dalle imprese, sì è reso necessario fornire una interpretazione estensiva del “credito d’imposta ZES” di cui all’art. 5, comma 2 del decreto-legge 2 giugno 2017, n. 91. Al fine di chiarire i dubbi emersi in fase applicativa in ordine agli investimenti aventi a oggetto gli “immobili”, la norma a commento stabilisce che il credito d’imposta riconosciuto per le ZES è esteso all’acquisizione, all’ampliamento e alla realizzazione degli immobili strumentali agli investimenti”, eseguiti anche non cumulativamente. Quanto alla diposizione riferita ai CIS la stessa è in linea con gli obiettivi del Governo volti a rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante un strumento agevolativo di cui all’art. 43 del decreto legge 25 Giugno 2008, n. 112. A tal fine è stanziata – con delibera CIPRESS - in favore del MISE la somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul FSC 2021-2027 (di cui 50 milioni per il 2022, 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). Infine il terzo comma, che relativamente alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) prevede emanazione di un DPCM recante la disciplina delle relative procedure istitutive, modalità di funzionamento e governance, nonché le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. L’obiettivo è chiarire il quadro normativo relativo alle ZLS, il quale risulta, invero, ad oggi confuso a causa del generico rinvio “in quanto compatibili” alle procedure istitutive delle ZES.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di università e ricerca, l’articolo 14 reca una serie di misure dirette alla realizzazione di talune linee di intervento previste dall’Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dedicato ai “progetti di finanziamento presentati dai giovani ricercatori”. Tali misure sono finalizzate in parte a sostenere l’assunzione di 900 giovani ricercatori dotati di Sigillo di Eccellenza all’interno delle azioni Marie Skłodowska Curie nei programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe e in parte a incentivare il reclutamento di 300 giovani ricercatori vincitori di specifici grants attribuiti dall’European Research Council. Alla realizzazione di tale linea di intervento contribuiscono, altresì, le disposizioni di cui al comma 2 per le università, e al comma 3, per gli enti pubblici di ricerca. In relazione all’articolo 30, concerne il riordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del settore spaziale ed aerospaziale, a necessità dell’intervento va individuata nella realizzazione della finalità di rendere l’organizzazione dell’Agenzia coerente con quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali ed aerospaziali.

Nell’ambito della disciplina del lavoro, la Missione 5 del PNRR riforma 1.1 ha come obiettivo principale la riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, al fine di introdurre e implementare livelli essenziali delle prestazioni e di favorire l’occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e evacuate, con particolare attenzione ai soggetti considerati vulnerabili e più distanti dal mercato del lavoro (giovani, donne, over 50, disoccupati di lungo periodo). Le riforme e gli investimenti in materia di politiche del lavoro sono integrati dalla previsione di un Piano d’azione nazionale volto a rafforzare la lotta al lavoro sommerso nei diversi settori dell’economia. Il Piano comprende una serie di azioni, in parte già avviate, che coinvolgono gli attori rilevanti con un approccio interistituzionale, sviluppando l’approccio già utilizzato nel settore agricolo e che ha portato all’adozione del “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato”. Assumere rilievo, dunque, l’articolo 19 che
istituisce il Porta' e del contrasto al lavoro sommerso che accentra in un’unica banca dati i risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate dai diversi organi ispettivi. La riforma integrata in materia di politiche attive del lavoro e formazione è accompagnata da un intervento specifico di rafforzamento del sistema dei Centri per l’Impiego, al fine di favorire processi di miglioramento dell’offerta di servizi di qualità, analisi dei fabbisogni di competenze, definizione di piani formativi individuali, servizi efficaci di accoglienza, orientamento e presa in carico.

Nell’ambito del potenziamento amministrativo si inserisce la disposizione che implementa la dotazione organica dell’ANPAL - Agenzia per le politiche attive del lavoro - di 43 unità (art. 15), in considerazione dei compiti istituzionali affidati dal decreto istitutivo e della sua cooperazione all’attuazione della riforma delle politiche attive del lavoro prevista nell’ambito del PNRR. Inoltre, allo scopo di assicurare un’efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico e di tutela cella salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all’articolo 20 viene previsto che l’INAIL possa promuovere appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per l’attivazione:
- di programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che mirino a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- di progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l’altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l’abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- di sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- di iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, il potenziamento della capacità amministrativa del Ministero dell’interno ai fini dell’attuazione del PNRR, si evidenzia che a partire dal 2017, il legislatore ha affidato agli enti locali, e in particolare ai comuni, un ruolo propulsivo nello sviluppo degli investimenti e, con le leggi di bilancio del 2018 (legge 205/2017), del 2019 (legge 145/2018) e, soprattutto, del 2020 (legge 160/2019) è stato avviato un “corposo” programma di contributi da destinare agli enti locali, finalizzato agli investimenti in opere pubbliche e progettazione. Conseguentemente, soprattutto nell’ultimo triennio, le attività del Ministero dell’interno e, in particolare, quelle della competente articolazione costituita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Direzione centrale per la finanza locale, sono aumentate in maniera esponenziale, atteso che, in aggiunta agli ordinari compiti, gli uffici hanno dovuto gestire numerose linee di finanziamento per investimenti da destinare agli enti locali. In tale quadro, le risorse umane e strumentali disponibili per poter affrontare efficacemente tutte le attività che si rendono necessarie per una gestione ordinata e corretta dei suddetti finanziamenti appaiono, allo stato, inadeguate. Peralto, alcune linee di finanziamento sono confluite nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) comportando, conseguentemente, ulteriori e complesse attività tese a garantire la conformità della spesa rispetto a quanto richiesto dall’UE. Tali linee di finanziamento vedono il Ministero dell’Interno (Direzione centrale per la finanza locale) quale struttura responsabile dell’assegnazione delle risorse agli enti locali. Nello specifico, ciò comporta una costante interlocuzione con i cennati enti e, in particolare, occorrerà predisporre tutti gli atti di convenzione, monitorare lo stato di attuazione e verificare, in via documentale e non con semplice dichiarazione, che le lavorazioni, forniture e servizi, intraprese cagli
enti, rispettino le specifiche normative comunitarie, in particolare sotto il profilo della tutela ambientale. Si tratterà quindi di fornire piena e qualificata collaborazione, anche per fronteggiare, e superare, eventuali ostacoli burocratici, amministrativi ovvero altre criticità connesse a carenze di personale e/o assenza di specifiche figure professionali presso gli Enti locali, in capo ai quali sono intestati gli investimenti, che potrebbero rallentare o rendere impossibile la realizzazione dell’opera. Inoltre, occorrerà verificare costantemente che gli enti - soggetti attuatori, alimentino tempestivamente il sistema di monitoraggio per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi finanziati, rendendo inoltre disponibili gli atti e la relativa documentazione giustificativa per le attività di controllo e di audit, che dovranno svolgere gli Uffici della Direzione centrale per la finanza locale. Pertanto, anche in considerazione dell’attuale carenza di risorse umane e strumentali presso la Direzione centrale interessata, si rende necessario personale aggiuntivo - dotato di specifiche e mirate professionalità - al fine di garantire la piena operatività organizzativa funzionale ai compiti connessi con gli interventi del PNRR di diretta titolarità di attuazione, assicurando la realizzazione dei progetti di interesse inseriti nel PNRR e, conseguentemente, il raggiungimento degli obiettivi nella tempistica richiesta.

Di seguito sono descritti gli obiettivi delle disposizioni in materia ambientale e di transizione ecologica. Il comma 2 dell’articolo 9 prevede che il termine per l’assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all’area III posizione economica F1, previste all’articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2021-2023. L’articolo in esame reca una proroga rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 317, della legge 22 dicembre 2021 n. 227. Detta norma ha autorizzato il Ministero della transizione ecologica, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovranumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La medesima disposizione prevede l’autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. A seguito della nuova articolazione del Ministero, l’art. 5 del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha previsto l’incremento delle posizioni dirigenziali generali e la contestuale riduzione della dotazione organica dei dirigenti non generali di n. 5 unità con integrale riassegnamento della spesa. Con le disposizioni di cui all’art. 24, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stato disposto il differimento del termine per l’assunzione di 50 unità appartenenti all’Area II, al triennio 2020-2022. Con riferimento alle procedure di reclutamento avviate per n. 251 unità, rientranti nel contingente delle autorizzate n. 350 unità Area III, in base agli esiti delle prove del concorso pubblico pubblicato in GU n. 63 del 9 agosto 2019, sono state selezionate un numero di unità di personale notevolmente inferiore a quelle previste, pari a 80 unità, peraltro suscettibili di ulteriore revisione al ribasso in caso di rinuncia all’assunzione da parte dei soggetti vincitori. Con riferimento, invece, alle procedure di reclutamento per le posizioni dirigenziali non generali è stata avviata una procedura per n. 7 unità con concorso-concorso SNA pubblicato in GU n. 50 del 30 giugno 2020. Di conseguenza l’Amministrazione ha la necessità di utilizzare le residue facoltà assunzionali non sfruttate nell’arco temporale 2019-2021 e di avere uno spostamento del termine dal 2019-2021, come attualmente previsto, al 2021-2023. Inoltre, il Ministero ha subito una complessiva e profonda riorganizzazione con le disposizioni di cui al decreto-legge 4 marzo 2021, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, con attribuzione di nuove competenze, che ha determinato un rallentamento delle procedure assunzionali, già aggravate dall’emergenza pandemica. L’intervento normativo è quindi necessario e coerente con il programma di Governo in quanto mira a consentire la piena attuazione di quanto già disciplinato
dalla norma di cui si intende prorogare il termine ovvero potenziare, attraverso l’assunzione di nuovo personale, l’attuazione delle politiche ambientali e perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso. I commi 1 - 3 dell’articolo 23 mirano a promuovere la produzione e l’impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili. Il comma 1 esonerà il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica; il comma 2 demanda ad un decreto del MITE la definizione delle condizioni tecniche-operative per l’applicazione del suddetto esonero, mentre il comma 3 esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente. Il comma 4 reca invece modifiche all’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua. Il comma 5 reca invece modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Con riferimento al comma 1 si fa presente che, ad oggi, gli oneri generali di sistema sono pagati dai consumatori di energia nella forma finale utilizzata. La produzione di idrogeno da fonti rinnovabili non configura un consumo finale, ma una trasformazione da un vettore ad un altro, che poi sarà utilizzato nei consumi finali. Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 attua la direttiva 96/92/CE recante norme comuni per l'energia elettrica. Il citato articolo 3 disciplina l’attività e i compiti del gestore della rete di trasmissione nazionale, che esercita le attività di trasmissione e disappacificazione dell’energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale. Il comma 11 prevede invece che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico e a carico dei clienti finali siano stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell’industria (ora transizione ecologica), di concerto con il Ministro dell’economia, su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali oneri includono anche quelli concernenti le attività di ricerca e le attività di produzione di energia elettrica. La citata direttiva 96/92/CEE concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica è stata abrogata dalla direttiva 2003/54/CE a sua volta abrogata dalla direttiva 2009/72/CE. Tuttavia dal 1° gennaio 2021 si applica la direttiva (UE) 2019/944 che rivede e abroga la direttiva 2009/72/CE. La direttiva (UE) 2019/944 fissa le regole per la generazione, la trasmissione, la fornitura e lo stoccaggio dell’energia elettrica, e gli aspetti legati alla tutela dei consumatori al fine di creare nell’UE mercati dell’energia elettrica integrati, competitivi, orientati al consumatore, flessibili, equi e trasparenti. Punti chiave della direttiva sono: i diritti dei clienti; le bollette; gli aggregatori, ossia persone fisiche o giuridiche che combinano più carichi di clienti o l’energia elettrica generata, per la vendita, l’acquisto o la vendita all’asta in qualsiasi mercato dell’energia elettrica; le comunità energetiche dei cittadini, ossia entità controllate dai soci o dai membri basate sulla partecipazione volontaria e aperta, che hanno il diritto di impegnarsi in generazione, distribuzione, fornitura, consumo, servizi di efficienza energetica o servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai membri o ai soci; l’accesso ai dati e interoperabilità; l’elettromobilità; i gestori del sistema di distribuzione (DSO), ossia qualsiasi persona responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di distribuzione di energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica; i gestori della rete di trasmissione, ossia qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione e dello sviluppo del sistema di trasmissione dell’energia elettrica in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica. Il comma 2 dell’articolo 23 decreta ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l’applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Si fa presente che, al momento, in Italia non è in funzione alcun impianto di elettroslasi da fonti rinnovabili. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico sono applicati ai consumi di energia
eletrica sul punto di connessione e non sulle trasformazioni o sugli stocchi. Così, ad esempio, detti oneri non sono pagati dagli impianti di pompaggio che assorbono energia elettrica: gli assorbimenti di tali impianti, infatti, non vengono individuati come consumi in quanto l’energia elettrica viene poi reimmessa in rete quando necessario e solo a quel punto viene assoggettata al pagamento degli oneri. La norma in questione incede, dunque, su un tema particolarmente innovativo quale quello della produzione di idrogeno. La produzione di idrogeno viene identificata, in analogia al pompaggio, non come consumo, bensì come trasformazione in un altro vettore energetico che potrà poi essere utilizzato e consumato al bisogno. In tale successiva forma, sarà quindi soggetto agli oneri di sistema. La norma tratta di materie ancora oggetto di ricerca e sperimentazione: la disposizione in esame si applicherà, dunque, a un numero esiguo di applicazioni sperimentali. Il comma 3 dell’articolo 23 specifica che l’idrogeno prodotto ai sensi del comma 1 è escluso dai prodotti energetici di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (c.d. testo unico sulle accise) e risulta sottoposto ad accisa ai sensi di tale articolo solo ed esclusivamente se direttamente utilizzato in motori termici come carburante. L’articolo 21 del testo unico sulle accise fornisce un elenco di quelli che sono considerati prodotti energetici, secondo la classificazione stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). Tra essi rientrano, ad esempio: carboni fossili, ligniti, gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi (gas naturale). La nomenclatura è stabilita dal Regolamento (CEE) 2658/87 del Consiglio ed è aggiornata ogni anno. L’articolo 21 specifica inoltre, al comma 2, quali prodotti sono assoggettati ad accisa secondo le aliquote stabilite dall’Allegato I (benzina con piombo; benzina; petrolio lampante o cherosene; oli da gas o gasolio; oli combustibili; gas di petrolio liquefatti; gas naturale; carbone, lignite e coke). Tra l’altro il comma 4 prevede che ogni prodotto, diverso da quelli indicati al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero messo in vendita, come carburante per motori o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti è sottoposto ad accisa, con l’aliquota prevista per il carburante equivalente. Sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione contenuta nel comma 3 non determina effetti sul gettito erariale, tenuto conto che la medesima disposizione non apporta variazioni significative al quadro normativo di riferimento in materia di accisa; atteso che l’articolo 21 del testo unico sulle accise non annovera l’idrogeno tra i prodotti energetici sottoposti ad accisa. Il comma 4 dell’articolo 23 recia modifiche all’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua. I benefici della digitalizzazione del servizio idrico sono potenzialmente molteplici. La digitalizzazione, infatti, può servire a contrastare il degrado dell’infrastruttura, alla manutenzione del patrimonio idrico, a garantire la qualità della risorsa idrica, a rilevare le perdite o l’andamento della domanda di acqua, alla decentralizzazione dei sistemi idrici, a fronteggiare le conseguenze del cambiamento climatico, a migliorare la soddisfazione del cliente, ad aumentare la produttività e l’efficienza, alla sostenibilità della tariffa, nonché alla conformità alla normativa e alla regolazione. Secondo uno studio a cura della Global Water Intelligence (GWI), si stima che una completa integrazione delle tecnologie digitali lungo la filiera del servizio idrico porta ad un risparmio medio annuo dell’11% dei costi totali. Il medesimo comma 4, oltre ad essere coerente con il programma di governo, è volto alla realizzazione della Missione 2, Componente 4, Riforma 4.2 del PNRR “Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati”, entro l’orizzonte temporale stabilito del terzo trimestre 2022. Il comma 5 dell’articolo 23 recia modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006, intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all’articolo 250 del codice dell’ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società in house del MITE, allo scopo di favorire l’accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle
finalità in vista delle quali l’esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque. Il comma 5, oltre ad essere coerente con il programma di governo, mira altresì a realizzare la Missione 2, Componente 4, Riforma 2.1 del PNRR in tema di “Semplificazione e accelerazione delle procedure per l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, entro il termine temporale stabilito del secondo trimestre 2022. Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto-legge in esame novella l’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Tale articolo 16 dispone circa le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e prevede, al comma 2-bis, che siano trasmesse per via telematica all’ENEA i dati relativi agli interventi effettuati che abbiano beneficiato delle medesime detrazioni. La norma prevede che l’invio delle informazioni all’ENEA sia finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi in oggetto. La novella in esame aggiunge l’ultima finalità della corretta attuazione della Misione 2, Componente 3, Investimento 2.1, del PNRR, concernente “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”. La novella prevede, inoltre, che, sulla scorta dei dati ricevuti, l’ENEA invii una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della trasizione ecologica (in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dal testo previgente del comma 2-bis qui novellato), nonché al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali (come già previsto dal comma 2-bis previgente). Si segnala che analogo obbligo è posto in capo all’ENEA dall’art. 14 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica ivi disciplinati e che sembrerebbero parralalmente essere ascrivibili alla dicitura “Ecobonus”, utilizzata nella rubrica del presente articolo. Tale disposizione, non novellata, continua a prevedere, quindi, che la relazione dell’ENEA sia inviata al Ministero dello sviluppo economico (oltre che al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano). Il comma 2 stabilisce che l’ENEA modifichi il proprio statuto al fine di prevedere la figura del Direttore generale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. La finalità dichiarata della disposizione è quella di assicurare al Ministero della trasizione ecologica il supporto necessario per l’espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate alla attuazione e al monitoraggio del PNRR. Demanda ad un apposito decreto del Ministero della trasizione ecologica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la modifica della dotazione organica (come determinata dal DPCM 22 gennaio 2013, tabella 10) al fine di inserire una unità dirigenziale di livello generale. Il comma 3 modifica l’articolo 37, comma 5, della legge n. 99 del 2009, che al Presidente dell’ENEA spetti la legale rappresentanza dell’Agenzia, e non più, come nel testo finora vigente, la direzione e la responsabilità dell’Agenzia medesima. La disposizione in esame mira quindi a distinguere le funzioni di indirizzo, che competono al Presidente, da quelle più direttamente attinenti alla sfera di vita e gestionale, che saranno attribuite al Direttore Generale. L’intervento disposto dall’articolo 25 abroga la previsione dell’art. 198-bis, comma 3, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e conseguentemente include il “Piano di gestione delle marea e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico” tra i contenuti dei piani regionali di gestione dei rifiuti previsti dall’art. 199, di competenza delle regioni, in modo da assicurare il necessario grado di dettaglio al quadro conoscitivo di base e alle specifiche azioni pianificate, coerentemente con i contenuti già previsti per la pianificazione regionale, nonché rendendo più agevoli e maggiormente efficaci successivi interventi di aggiornamento e modifica del piano per far fronte a nuove necessità del contesto locale. Tale intervento è coerente con il programma di Governo volto alla promozione dell’economia circolare. L’articolo 26 del decreto-legge istituisce - nello stato di previsione della spesa del MITRE - il Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Dicastro, previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Con una modifica operata dall’art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono stati inseriti anche gli enti del sistema camerale tra i soggetti del cui supporto tecnico-operativo possono avvalersi le amministrazioni chiamate alla realizzazione operativa dei predetti interventi previsti dal PNRR. Il comma 3 precisa che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Il comma 4 prevede che le amministrazioni incaricate della realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR assicurino la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l’utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal MEF. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit. Al comma 2 della norma introdotta, si provvede invece alla copertura finanziaria degli oneri delle misure indicate al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine si specifica che ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MITE. Le norme introdotte dall’articolo 26, pertanto, risultano necessarie al fine di adempiere agli impegni presi dall’Italia in sede europea e risultano coerenti con il programma di governo.

In materia di economia e finanza, nel decreto-legge si collocano alcune disposizioni di natura fiscale, che riguardano, in particolare:

- l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per diversi soggetti e la relativa decorrenza;
- il trattamento fiscale da applicare in materia di accisa all’idrogeno verde prodotto con impianti di elettroliosi

Le disposizioni in argomento sono state introdotte a seguito della decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021 la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, consente di applicare la misura anche ai soggetti che si avvalgono del regime di franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. L’intervento normativo contenuto nell’articolo 23, comma 3, ha come obiettivo quello di delineare il trattamento fiscale in materia di accisa relativo all’idrogeno verde prodotto con impianti di elettroliosi al fine di agevolare gli operatori del settore nell’applicazione della normativa di riferimento.

L’articolo 28 persegue, inoltre, gli obiettivi indicati al punto V) del traguardo M1C1 - - 103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022), in base al quale l’Italia si è impegnata ad adottare atti di diritto primario e derivato che attuino azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l’evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

In materia di transizione digitale, gli articoli 28, 29, 31 e 32 del decreto-legge in esame mirano a realizzare gli obiettivi indicati nella Missione “M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano Nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, si tratta di dare attuazione, nell’ambito della Missione 1, alla Riforma “R.1.2.: Supporto alla trasformazione della PA locale”, che prevede la creazione di una nuova società (“NewCo”) in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri, dedicata a Software development & operations management, incaricata dello svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a
favore delle amministrazioni centrali. Al riguardo, l’art. 28 del decreto in esame istituisce la società 3I S.p.A. Inoltre, per rispondere alla necessità di garantire una rapida digitalizzazione del Paese, l’art. 29 del decreto introduce la possibilità di superare il limite delle spese per l’acquisto di beni e servizi fissato al comma 591 della legge 160 del 2019, laddove si tratti di acquisti di beni e servizi del settore informatico finanziato col PNRR, nonché nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. L’intervento normativo, inoltre, al fine di dotare la Presidenza del Consiglio dei ministri di un’adeguata struttura di supporto nell’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri connessa alla vigilanza sull’ASI introdotta dall’articolo 30, provvede ad incrementare, mediante le previsioni di cui all’art. 31, la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell’art. 32 del decreto sono, infine, previste una serie di misure necessarie a facilitare il progetto di trasformazione digitale previsti dal PNRR. L’obiettivo generale delle norme contenute negli articoli 28, 29, 31 e 32 del decreto-legge è in primo luogo la realizzazione del PNRR, per la parte di competenza, che pone l’interoperabilità, il cloud first, l’erogazione di servizi in rete e la transizione digitale della pubblica amministrazione tra i progetti più importanti. Per attuare rapidamente il PNRR l’intervento normativo prevede innanzitutto l’istituzione della società “3I S.p.A”, a capitale interamente pubblico, per lo svolgimento di attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle altre pubbliche amministrazioni centrali, nonché dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Viene prevista, altresì, la possibilità di superare il limite delle spese per l’acquisto di beni e servizi fissato al comma 591 della legge 160 del 2019, laddove si tratti di acquisti di beni e servizi del settore informatico finanziato col PNRR, nonché nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, per l’acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. Al fine di dotare la medesima Presidenza del Consiglio dei ministri di un’adeguata struttura di supporto nell’esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri connessa alla vigilanza sull’ASI introdotta dall’articolo 30, si provvede ad incrementare la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare nell’ambito della Missione 1, componente 1.1 – Digitalizzazione della PA, con riferimento all’inves-stimento 1.4 – Servizi digitali e cittadinanza digitale, nonché dei progetti del Piano na-zionale per gli investimenti complementari « Servizi digitali e cittadinanza digitale » si prevede l’estensione dell’ambito di intervento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al fine di ricomprendere ulteriori campi coerenti con le progettualità del PNRR (banda ultra larga, intelligenza ar-tificiale, competenze digitali). Vi sono, inoltre, pre-visioni di coordinamento per garantire, in norma primaria, il rinvio ad un manuale operativo coa le regole tecniche di attuazione del Sistema di gestione deleghe e della piattaforma digitale per le notifiche.

In materia di infrastrutture e mobilità sostenibile, l’articolo 33 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti al fine di ridurne, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi operativi di tutti gli interventi ad essa funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea. La disposizione si colloca, pertanto, nell’ambito della Missione M3C2-4 Riforma 1.3 del PNRR che prevede la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing con lo scopo preciso di “semplificare e ridurre la procedura di autorizzazione relativa alla costruzione degli impianti della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica per alimentare i sistemi di distribuzione per la fornitura di elettricità alle navi (cold ironing).” A tal fine, si prevede che gli interventi in questione siano considerati di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza. Al contempo, fatti salvi i
provvedimenti di competenza del Ministero dell’interno in materia di prevenzione incendi, la costruzione e l’esercizio di detti impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi, nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o indispensabili alla costruzione, alla elettrificazione e all’esercizio dei medesimi impianti, ivi inclusi gli interventi di demolizione di manufatti o di ripristino ambientale occorrenti per la riqualificazione delle aree di inesidamento, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata (in esito ad apposita Conferenza di servizi, da concludersi nei termini prefissati, cui partecipano tutte le Amministrazioni coinvolte) dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, nell’eventualità, variante allo strumento urbanistico, nonché titolo a costruire e ad esercitare gli impianti. Sempre in un’ottica di accelerazione procedimentale, funzionale alla realizzazione delle opere, i termini di cui all’articolo 27, commi da 1 a 5, del decreto legislativo n.152 del 2006 in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica sono dimezzati.

Per quanto riguarda l’articolo 35 del decreto-legge in esame, si evidenzia che l’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha introdotto disposizioni finalizzate alla semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal PNRR e PNC. In particolare, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, prevede l’applicazione delle disposizioni del Titolo IV del medesimo decreto-legge, relativi ai contratti pubblici, dell’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo. L’art. 207, comma 1, del D.L. “Rilancio” n. 34 del 2020, al fine di assicurare alle imprese la liquidità necessaria per l’avvio delle lavorazioni, prevede la possibilità di incrementare fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista dall’art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici che stabilisce che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. Si ricorda, altresì, che l’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020, con novella all’art. 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, ha previsto che l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice. In proposito l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato “Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia” e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all’appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori.

In materia di rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere, l’articolo 34 ha la finalità di armonizzare la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, all’introduzione del sistema della certificazione della parità di genere, conferendo allo stesso effettività, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR. L’articolo apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016: la lettera a), modificando l’articolo 93, comma 7, dispone che nei contratti di servizi e forniture l’importo della garanzia da fornire e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% anche qualora l’impresa sia in possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006; la lettera b), integrando l’articolo 95, comma 13, dispone che le PP.AA. aggiudicatrici indicano nel bando di gara
il maggiore punteggio anche con riferimento all’adozione (da parte delle imprese concorrenti) di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del citato decreto legislativo n. 198.

In materia di sviluppo e valorizzazione del turismo:

- l’articolo 38 dispone che le risorse finanziarie finalizzate alla attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, siano destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questa prospettiva, inoltre, l’importo di 100 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021;

- l’articolo 39 dispone di aggiungere all’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l’immediata operatività della misura, il Consiglio di gestione del Fondo opera anche nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui al segundo periodo.»;

- l’articolo 40 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Capitale - Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delegandolo alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori e alla conseguente fase attuativa del programma. Il medesimo articolo prevede alcune modificazioni all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione alla disciplina delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ivi compresi i compiti del Commissario straordinario.

In materia di istruzione, l’intervento regolatorio contiene disposizioni per la riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti, anche attraverso il miglioramento delle procedure di reclutamento di tale personale scolastico. Gli interventi contengono ulteriori urgenti misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui è titolare il Ministero dell’istruzione. Essi sono anche dettati dalla necessità di rispettare l’accordo operativo sull’attuazione del Piano di ripresa e resilienza e, in tale ottica, sono in linea con gli interventi proposti negli altri settori istituzionali. Quest’ultimi sono finalizzati infatti a semplificare ulteriormente le procedure strumentali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oltreché a prevedere le necessarie misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. All’interno del PNRR una delle strategie fondamentali è il miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, finalizzato anche al potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. Obiettivo fondamentale dell’intervento è quello di rivedere il sistema di reclutamento degli insegnanti al fine di poter coprire, in modo più stabile e regolare, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo, attraverso una migliore pianificazione del fabbisogno di insegnanti. Ulteriore obiettivo delle proposte regolatorie è quello di costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola, finalizzato ad assicurare un costante sviluppo professionale e di carriera. Tali obiettivi si legano strettamente a quello del rafforzamento dell’offerta formativa. Gli interventi normativi d’urgenza sono coerenti con l’attuale quadro normativo europeo, rappresentato dal Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e con quello nazionale, rappresentato dai diversi provvedimenti normativi d’urgenza adottati dal Governo per attuare il PNRR e per rafforzare le strutture amministrative e svolgere le procedure funzionali l’attuazione del medesimo Piano. Lo scopo generale che persegue
l’intervento regolatorio all’articolo 44 è il significativo miglioramento della qualità del sistema educativo attraverso l’innalzamento della professionalità del personale scolastico. Ulteriore obiettivo generale è quello di costruire, in linea con gli standard europei, un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola già in servizio che, in continuità con la formazione iniziale, favorisca un continuo sviluppo professionale e di carriera. L’obiettivo principale dell’intervento è quello di sviluppare e di accertare nei futuri docenti, non solo le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, didattiche e metodologiche dei nuclei basilari dei saperi, ma anche quelle legate alla capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti, nonché la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi alla funzione docente e con l’organizzazione scolastica e la deontologia professionale. Si valorizza in modo particolare la formazione continua obbligatoria, come la formazione continua incentivata, le quali si integrano con la formazione iniziale completandola. A tal fine, la formazione obbligatoria ricomprende non solo le competenze digitali e l’uso critico e responsabile degli strumenti digitali, ma anche un sistema di formazione e aggiornamento permanente dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale, su base volontaria a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024; il sistema diventerà obbligatorio per i docenti successivamente immersi in ruolo. In tale quadro, la Scuola di alta formazione dell’istruzione assume un ruolo centrale, al fine di indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico. Compito della Scuola è anche quello di definire i contenuti e la struttura dei percorsi formativi, anche con il supporto dell’INVALSI e dell’INDIRE. Si procede inoltre, all’articolo 46 al perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti e all’articolo 47 ad approntare ulteriori misure per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell’Istruzione. In particolare si prevede per ciascuno degli anni scolastici dal 2022-2023 al 2025-2026 l’individuazione di ottantacinque tra docenti e assistenti amministrativi e un numero fino a un massimo di tre dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l’amministrazione centrale e presso gli USR per garantire il supporto necessario alle istituzioni scolastiche per l’attuazione delle misure del PNRR relative alla digitalizzazione. Tale personale costituirà il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il decreto-legge in esame dispone misure urgenti volte ad armonizzare e definire nel dettaglio il quadro normativo vigente in vista dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, già avviata con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”.

Fermo restando che il quadro normativo nazionale dei settori d’intervento è stato delineato contrastualmente all’esame dei singoli articoli del decreto-legge, di seguito sono riportate alcune norme di riferimento raggruppate per settori d’intervento.

Il quadro normativo relativo agli ambiti sui quali incidono le disposizioni degli articoli da 1 a 8 e degli articoli 10 e 12 del decreto - legge in esame è costituito dalle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:
- decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n 487: articoli da 1 a 20;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”: articolo 6-ter, comma 1; articolo 30; articolo 32; articolo 35, comma 5; art. 53 comma 10; art. 54

18
Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 36 del 2022 incide sulle seguenti disposizioni:

- articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 178 del 2009: si modifica la composizione del Comitato di gestione, inserendovi anche la carica di Vicepresidente;
- articolo 7 del d.lgs. n. 178 del 2009: vengono inseriti il comma 4-bis, che contiene la previsione secondo cui il Vicepresidente è nominato del Presidente, e il comma 4-ter, che detta i criteri di nomina del Vicepresidente, il trattamento economico, la durata dell’incarico;
- articolo 11 del d.lgs. n. 178 del 2009: è inserito il comma 2-bis, che contiene l’autorizzazione a reclutare 28 unità di personale non dirigenziale da inquadrate nella categoria A, posizione economica F1, mediante procedure selettive;
- articolo 12 del d.lgs. n. 178 del 2009: viene sostituito il comma 1 prevedendo che le attività della Scuola possono svolgersi presso la sede distaccata di Caserta e presso poli formativi localizzati sul territorio nazionale e coerentemente, si modifica anche il comma 2 dello stesso articolo;
- articolo 13 del d.lgs. n. 178 del 2009, vengono inseriti i seguenti commi: 2-bis, che contiene l’autorizzazione a reclutare, dall’anno 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di 30 unità di personale di categoria A e 30 unità di categoria B; 2-ter, che prevede che al 1º giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2026, presso la Scuola operi un contingente di personale in possesso di specifiche competenze utili allo svolgimento delle sue attività istituzionali, assunto, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative, con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato; 2-quater, secondo cui il contingente di personale di cui al comma 2-ter non può superare le venti unità della categoria B, posizione economica F3, del contratto collettivo nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri; 2-quinquies, secondo cui la durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 2-ter, i quali non sono rinnovabili, non può essere superiore a trentasei mesi; 2-sexies, che contiene l’autorizzazione di spesa per l’attuazione dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies; 2-septies, che prevede l’aumento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di due unità dirigenziali di livello non generale. Si prevede, inoltre, che, in sede di prima applicazione possano essere conferiti incarichi
dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, o dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri; 2-octies, secondo cui la Scuola provvede ai costi per la gestione dei concorsi pubblici e per le spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale nell’ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente.

Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto-legge in esame abroga i commi 4 e 5 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, che rispettivamente prevedono che a ciascuna sede distaccata della Scuola sia preposto un responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la Scuola e che ai responsabili di sede siano attribuiti compiti di coordinamento per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il regolare andamento dell’attività gestionale e didattico formativa.

Per ciò che attiene al quadro normativo nazionale in materia di amministrazione della giustizia, si richiamano le disposizioni già commentate nell’individuazione degli obiettivi e della necessità dell’intervento normativo in argomento.

In materia di cultura, il quadro normativo di riferimento per l’intervento normativo in esame è il seguente:

- articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- articolo 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
- articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

In materia di affari regionali, il quadro normativo di riferimento è costituito da:

- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, in particolare dall’articolo 33 che ha previsto l’istituzione, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, del Nucleo PNRR Stato-Regioni;
- articolo 2, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L’intervento normativo in materia di università e ricerca estende, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, e a valere sui fondi dello stesso, le procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 230 del 2005. La misura è estesa anche agli enti di ricerca, facendo riferimento alle procedure di chiamata diretta di cui all’articolo 20, comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2003. Va ad incentivare una ulteriore fattispecie di chiamate dirette di cui allo stesso
articolo 1 comma 9 della legge 230 del 2005; si fa riferimento alle chiamate di studiosi, italiani o stranieri, che siano risultati vincitori, in qualità di principal investigator (PI) dei bandi dello European Research Council (ERC). Si intende conseguire gli stessi obiettivi per gli enti pubblici di ricerca, prevedendo, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, una deroga alla previsione dei vincoli quantitativi di cui alla disciplina di riferimento dettata dall’articolo 16 del decreto legislativo 218 del 2016. Per quanto concernente il riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e del settore spaziale ed aerospaziale, si apportano, infine, una serie di modificazioni al decreto legislativo 4 giugno 2003, n.128.

In materia ambientale e di transizione ecologica, il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti norme:
- legge 30 dicembre 2018 n. 145 (art. 1, comma 317);
- decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (art. 24, comma 1).
- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (art. 3, comma 11);
- decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 21);
- regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775 (art. 21);
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 57 e art. 250).
- decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (art. 16, comma 2-bis);
- legge 23 luglio 2009, n. 99 (art. 37, comma 5).
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 198-bis e art.199).
- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (art. 9)

L’articolo 18 del decreto-legge in esame estende l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati da tale adempimento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. L’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica fa seguito alla Decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, consente di applicare la misura anche ai soggetti che si avvalgono del regime di franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE. Per dare attuazione alla nuova Decisione di esecuzione, il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015, facendo venire meno l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica previsto per i soggetti che rientrano del regime cosiddetto “di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del DL n. 98 del 2011, per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014 e per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. La previsione del comma 2 dell’articolo 18 del decreto legge in argomento non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura; restano, pertanto, fermi i principi generali di cui agli articoli 21 e 21-bis del DPR n. 633 del 1972, compresa la possibilità riconosciuta al soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio di assicurare che la fattura sia emessa, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 18, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a
fronte del nuovo adempimento posto a loro carico, prevede un termine a partire dal quale cessa di avere effetto l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica. Tale termine è fissato al 1° luglio 2022, per i soggetti precedentemente esonerati che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, raggialati ad anno, superiori a euro 25.000, e al 1° gennaio 2024, per gli altri soggetti esonerati. Il medesimo comma stabilisce che nel terzo trimestre del 2022 non si applicano sanzioni ai soggetti obbligati alla fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio del medesimo anno, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con riferimento all’intervento normativo contenuto nell’articolo 23, comma 3, si fa presente che per la legislazione nazionale, l’idrogeno non risulta compreso tra i prodotti energetici elencati nell’articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise - TUA) e pertanto, in linea generale, esso non soggiace all’imposizione in materia di accisa. Il medesimo articolo 21, al comma 5, prevede che sia sottoposto al regime dell’accisa anche ogni prodotto che, pur non essendo prodotto energetico, rientri nella categoria degli idrocarburi e sia utilizzato come combustibile per riscaldamento. In relazione a tale specifica previsione, si rileva che l’idrogeno, non rientrandone nel gruppo degli idrocarburi in quanto non contenente carbonio, non potrebbe essere sottoposto ad accisa.

Occorre altresì rilevare che il comma 9 del predetto articolo 21 sottopone ad accisa i prodotti energetici qualora siano utilizzati per produrre elettricità: anche in tale contesto l’idrogeno, utilizzato a tal fine, non risulta sottoposto a tale tributo, non rientrando, come già specificato, tra i prodotti energetici. Parallelamente, non è sottoposto ad accisa l’idrogeno impiegato, per finalità energetiche, nelle c.d. celle a combustibile.

L’unica fattispecie in cui l’idrogeno potrebbe rientrare nel regime dell’accisa risulterebbe quella prevista dal comma 4 del menzionato articolo 21 del TUA, il quale stabilisce la sottosposizione a tale imposta di qualsiasi sostanza, anche non qualificabile come prodotto energetico, che venga utilizzata come carburante per motori.

Conseguentemente, l’articolo 23, comma 3, del provvedimento in esame, dedicato alla produzione e al consumo di idrogeno dai fonti rinnovabili, prevede che l’idrogeno verde prodotto con impianti di elettrolisi possa essere sottoposto ad accisa solo nel caso in cui venga utilizzato direttamente come carburante per motori.

Si evidenzia, inoltre, che l’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, così come modificato dall’articolo 5-novies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, prevede per gli operatori finanziari l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti attività di commercio al dettaglio, nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti. L’articolo 18, comma 4 del decreto-legge in esame sopprime il riferimento al comma 1-ter, con l’effetto di ampliare il citato obbligo di comunicazione per le transazioni effettuate non solo nei confronti dei consumatori finali, ma anche nei confronti di tutti gli altri operatori economici, compresi quelli che pongono in essere operazioni B2B e B2G.

Il quadro normativo nazionale riferito alle disposizioni in materia di infrastrutture è costituito principalmente dalle seguenti disposizioni:
- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare gli articoli 36 e 39;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l’articolo 14-bis;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in particolare l’articolo 12;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare l’articolo 27-bis.

Con riferimento all’articolo 34 del decreto-legge in esame, si evidenzia che il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri ha la responsabilità del progetto “Introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere”, Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 1, Investimento 2. Il progetto intende accompagnare le aziende nella riduzione dei gap nelle aree più critiche per la crescita professionale delle donne e rafforzare la trasparenza retributiva. Il sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti: opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità.

L’investimento si articola in:
- un tragoordo (M5C1-12), consistente nell’entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione delle imprese, da conseguirsi entro T4 2022;
- un obiettivo (M5C1-13), consistente nell’ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere, da conseguirsi entro T2 2026;
- un obiettivo (M5C1-14), consistente nell’ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l’assistenza tecnica, da conseguirsi entro T2 2026.

La novella introdotta dall’articolo 34 consiste in un intervento normativo che prevede un rafforzamento della certificazione di genere inserendo premialità legate alla certificazione nella revisione del codice degli appalti. Tale intervento normativo è in armonia con le azioni programmate a livello nazionale e finalizzate alla definizione di standard per il sistema di certificazione di genere anche grazie al lavoro del tavolo tecnico istituito dal Capo Dipartimento per le pari opportunità, e al contributo della rappresentante di Uni (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le disposizioni del decreto-legge in esame integrano e modificano il quadro normativo nazionale dei settori d’intervento tramite normazione diretta e novella legislativa. Sono esplicitamente individuate le norme abrogate.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

Le disposizioni del decreto-legge in esame non sono in contrasto con le norme costituzionali e sono in linea con i principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L’intervento normativo è compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni secondo la ripartizione effettuata dall’articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione

L’intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L’intervento normativo non comporta rilegificazioni e si esplica necessariamente a livello primario.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

Non sono stati presentati in Parlamento disegni di legge governativi su materie analoghe a quelle contenute nel decreto-legge in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità su specifiche materie disciplinate dal decreto-legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

L’intervento normativo è compatibile con l’ordinamento dell’Unione europea ed è finalizzato ad accelerare l’attuazione del PNRR.

11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano aperte procedure di infrazione sulle specifiche materie oggetto dell’intervento normativo.

12) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi internazionali

L’intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi presso la Corte di Giustizia su specifiche materie disciplinate dal decreto-legge.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità presso la CEDU su specifiche materie disciplinate dal decreto-legge.
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalse della regolamentazione di settore da parte di altri Stati membri dell’Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA’ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Per la predisposizione dell’intervento normativo è stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. È stata utilizzata anche la normazione diretta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti. Le norme di cui agli articoli 42 e 48 contengono disposizioni abrogative espresse. In particolare l’articolo 48 prevede al comma 1, lettera a), l’abrogazione della disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l’individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell’ambito del PNRR. In particolare, la disposizione è volta ad abrogare il comma 1 dell’articolo 17 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Il monitoraggio sull’attuazione degli interventi e delle riforme PNRR con riguardo alla giustizia ordinaria, è infatti già svolto dall’apposita Unità di missione, istituita con decreto 18 novembre 2021 del Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che è deputata a fornire il costante coordinamento e il monitoraggio puntuale del complesso delle misure di attuazione del PNRR, nonché l’avanzamento dei milestone e target relativi alla Giustizia, compreso il potenziamento dell’Ufficio per il processo. La lettera b) dell’articolo 48 abroga l’articolo 13-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, introdotti con l’articolo 11 del decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell’infrastruttura ferroviaria”. In particolare, il comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 affida ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità d’istituzione e di ripartizione dei costi tra gli operatori “di un sistema comune d’informazione e di biglietteria integrate che possa fornire una offerta di biglietti, biglietti cumulativi e prenotazioni, con
riferimento ai servizi di trasporto passeggeri che si svolgono a condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica”. Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 13-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 assegna a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare le modalità per l’estensione del sistema comune d’informazione e di biglietteria integrata a tutti gli altri servizi di trasporto passeggeri. Si ritiene che entrambe le citate disposizioni possano essere abrogate in quanto, da un lato, il mercato del settore trasporto passeggeri si è organizzato autonomamente in tal senso, fornendo già servizi di tale tipologia sulla base di appositi accordi commerciali tra gli operatori, rendendo oggi superflua la prevista istituzione di un apposito sistema comune, dall’altro, l’eventuale attuazione delle medesime disposizioni imporrebbe l’individuazione anche di un soggetto pubblico quale gestore del nuovo sistema comune, con conseguente onerosità e necessità di individuarne la relativa copertura finanziaria, attualmente non prevista. Va evidenziato, per altro, che la previsione di cui al regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio di istituire un sistema comune d’informazione e di biglietteria integrate ha carattere meramente facoltativo. La lettera c) dell’articolo 48 abroga l’articolo 59, comma 1, lettere l), q) e r), del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, relative all’Anagrafe nazionale delle patentati nautiche, al controllo dello Stato di approdo per le unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana e alle procedure e modalità per l’accertamento del tasso alcolemico. Va evidenziato che l’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 prevede l’emanazione di un regolamento per la modifica della disciplina prevista dal regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (e regolamento di attuazione di cui al decreto 29 luglio 2008, n. 146). Nonché, nella fase di predisposizione del regolamento, è emersa la necessità di eliminare la previsione relativa alla necessità di disciplinare alcune materie contenute nella delega di cui al richiamato articolo 59. In particolare, si evidenzia quanto segue. L’articolo 16, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160 ha derrandato a un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottarsi di concerto con i Ministri dell’interno, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’anagrafe nazionale delle patentati nautiche. Si rende pertanto necessario abrogare previsioni di cui alla lettera l) dell’articolo 59, sopra richiamato, che rinvia al regolamento di attuazione del codice la definizione dell’organizzazione e del funzionamento dell’Anagrafe nazionale delle patentati nautiche. La soppressione della lettera q), avente ad oggetto il controllo dello Stato di approdo (PSC) delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, è necessaria perché la materia è già esaurientemente disciplinata dalla direttiva 2009/16/CE, recepita in Italia con il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 e successive modifiche e integrazioni. Da ultimo, la soppressione della lettera r), concernente la definizione delle procedure e delle modalità per l’accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto, si rende necessaria in quanto la materia è già esaurientemente disciplinata dall’articolo 53-bis del codice, rubricato “Conduzione di unità da diporto sotto l’influenza del’alcool”. Si evidenzia, inoltre, che l’abrogazione delle sopra richiamate disposizioni consentirà la prosecuzione del procedimento istruttorio volto all’adozione del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, provvedimento che risulta monitorato per l’attuazione del programma di Governo e la cui istruttoria è sospesa a causa dell’impossibilità di dare piena attuazione alla delega di cui all’articolo 59 sopra richiamato. La lettera d) dell’articolo 48 abroga l’articolo 11, comma 9, lettera a) del decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Il citato decreto legislativo ha innovato la precedente disciplina concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d’equipaggio nel settore della navigazione interna. La disciplina della citata materia si rinnviene nelle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (ora abrogate), recepite nell’ordinamento nazionale, rispettivamente, con il decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 24, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/672/CEE relativa al riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, concernente il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/50/CE relativa all'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità, nel settore della navigazione interna. Il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 ha recepito solo parzialmente la direttiva (UE) 2017/2397, atteso che questa prevedeva la possibilità per alcuni Stati membri (tra cui l'Italia) di procedere al recepimento delle sole disposizioni espressamente indicate all’articolo 39. Pertanto, le disposizioni di cui alla direttiva 96/50/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, restano applicabili per le qualifiche relative alle vie navigabili interne, che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/2397. Per tali motivi, il decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237 prevede all’articolo 11, comma 9, lettera b) la modificà del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545, a fine del coordinamento e del raccordo con le disposizioni di cui al decreto legislativo.

Il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna è, invece, disciplinato dal richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2021, n. 237. Pertanto, non si rende necessario procedere ad apportare alcuna modifica al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 24, come invece previsto dall’articolo 11, comma 9, lettera a) del suddetto decreto legislativo, con discendente necessità di abrogazione di detta disposizione.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni dell’atto normativo non hanno effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Le norme di cui agli articoli 13, commi 1 e 2, 17, commi 3 e 4 e 43, comma 3, del decreto-legge in esame, introducono, nei settori di intervento, disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina attualmente vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Per gli interventi in materia di Pubblica Amministrazione, sono previsti i seguenti atti attuativi:

a) Articolo 2, comma 4: si prevede l’adozione di un decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza Unificata entro il 31 dicembre 2022, relativo alle modalità di utilizzo del portale di reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali;

b) Articolo 3, comma 5: si prevede, entro il 31 ottobre 2022, l’adozione di un decreto del Ministro la Pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola Nazionale dell’amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata, che adotti specifiche linee guida ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 3, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
c) Articolo 3, comma 6: si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione entro il 31 dicembre 2022, si provveda all’aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel rispetto delle misure e dei criteri di cui al medesimo articolo 3

d) Articolo 7, comma 1, lettera c): si prevede che con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, residue e non impegnate pari a 48.100.000,00 euro a valere sulle risorse complessive destinate dal Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura MIC1 pari a 368.400.000,00 euro.

Per gli interventi in materia di coesione territoriale:

a) art. 37, comma 1, prevede che la proposta di revisione delle aree ZES sia approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, sentita la Regione;

b) art. 37, comma 2, prevede di rafforzare la struttura produttiva delle aree ZES mediante lo strumento agevolativo “Contratti di sviluppo”, stabilendo che il Ministro dello sviluppo economico, di intesa con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, definisca con apposite direttive le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti;

c) art. 37, comma 3, prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, sono disciplinate tramite DPCM le procedure di istituzione delle ZLS, le relative modalità di funzionamento e di governance, nonché definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dalla legge. Tale termine risulta congruo in relazione alla procedura prevista per l’adozione dell’atto attuativo.

Il comma 4 dell’articolo 14 rimanda ad un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto, per la definizione delle procedure operative specifiche per le chiamate e le assunzioni di cui al medesimo articolo 14.

L’articolo 23, comma 2, dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica siano individuati i casi e le condizioni tecniche di dettaglio al ricorrere dei quali si applica il comma 1 (esenzione del consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrochimico). Inoltre, con il medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità con le quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 24 prevede l’adozione di successivi atti attuativi:

a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, l’ENEA modifica il proprio statuto prevedendo l’istituzione della figura del direttore generale;

b) con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la dotazione organica dell’Agenzia viene modificata con l’inserimento di una unità dirigenziale di livello generale.
L’articolo 25 prevede l’adozione di successivi atti attuativi. Il comma 2 dispone, infatti, che il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico sia redatto in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L’articolo 28 del decreto-legge prevede l’adozione dei seguenti atti successivi attuativi:

a) l’adozione di un DPCM, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per approvare lo statuto della Società 3-I S.p.A.;

b) l’adozione di uno o più DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e degli altri ministri interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di individuare le risorse finanziarie per il conferimento delle quote del capitale sociale, i beni immobili in proprietà degli Istituti, gli strumenti, i mezzi, gli apparati, le infrastrutture informatiche oggetto di gestione e ogni altra pertinenza, che sono trasferiti alla società 3-I S.p.A. dagli Istituti partecipanti per l’assolvimento dei propri compiti.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche correlate indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni interessate. Non è stato necessario, pertanto, commissionare all’Istat apposite elaborazioni statistiche.
€ 2.00